

# **BGer 1F 26/2012 vom 23. Oktober 2012**

Bundesgericht, 2012-10-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1F\\_26\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_26_2012)

FR: TF 1F 26/2012 du 23 octobre 2012

IT: TF 1F 26/2012 del 23 ottobre 2012

## **Regeste**

Domanda di revisione | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'istanza è tempestiva (art. 124 lett. d LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.

### **E. 1.2**

L'istante, richiamando gli art. 123 cpv. 2 lett. a e 124 cpv. 1 lett. d LTF, adduce che in data 4 settembre 2012 la Corte regionale di Ryazan ha emanato una decisione che avrebbe annullato l'ordine di arresto sul quale si fonda la domanda di estradizione, giudizio di cui l'UFG e il TPF, essendo un fatto nuovo, non avrebbero tenuto conto. Al suo dire, nemmeno il Tribunale federale, dichiarando il ricorso inammissibile, l'avrebbe considerata.

### **E. 1.3**

L'assunto è manifestamente infondato e al limite del temerario. Il Tribunale ha infatti espressamente menzionato tale circostanza, come l'ulteriore decisione del 21 settembre 2012 adottata dalle autorità giudiziarie russe (Fatti C), ritenendo tuttavia ch'essa non costituiva un motivo particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (consid. 2.2), per cui il ricorso, in assenza di tale presupposto, era inammissibile. Le condizioni dell' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono quindi chiaramente adempiute. L'accenno a un'ulteriore decisione, della quale l'istante neppure sostiene che non sarebbe più impugnabile, per i motivi esposti nella sentenza oggetto di revisione nulla muta a tale esito. Riproponendo in sostanza le medesime censure di merito addotte nel ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

### **E. 1.4**

Il Tribunale federale non deve d'altra parte pronunciarsi, in assenza delle relative decisioni, sulle domande di revisione e di ritardata giustizia inoltrate dall'istante all'UFG e al TPF.

### **E. 2.1**

La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2.2**

L'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.